



CITTÀ DI SESTO SAN GIOVANNI

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 772 DEL 23/05/2024

OGGETTO: RICORSO AVANTI ALLA CORTE DI CASSAZIONE (R.G. 10515/2018) PROMOSSO DA [REDACTED] AVVERSO LA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI MILANO - SEZIONE IV CIVILE N. 4105/2017 DEL 19 APRILE 2017, EMESSA NEL GIUDIZIO DI APPELLO R.G. 2916/2015. INTEGRAZIONE DELL'IMPEGNO DI SPESA A SEGUITO DI ORDINANZA 7 MARZO 2024 N. 6126.

Dirigente Firmatario Avv. LUCILLA LO CAMPO
Avvocatura Comunale

IL RESPONSABILE DELL'AVVOCATURA COMUNALE

CIG: 0000000000

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 in data 18 dicembre 2023, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024/2026 e il bilancio di previsione finanziario 2024/2026 redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 9 gennaio 2024, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024/2026 (art. 169 del D.lgs. n. 267/2000 - attribuzione risorse finanziarie);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 6 febbraio 2024, immediatamente eseguibile, è stato adottato il PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) 2024/2026;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 6 febbraio 2024, immediatamente eseguibile, è stato approvato il PTPC 2024/2026;

Considerato che:

- con Deliberazione n. 161 del 24 aprile 2018 la Giunta Comunale autorizzava la costituzione in giudizio nella causa R.G. 10515/2018 promossa avanti la Suprema Corte di Cassazione da [REDACTED] contro la Sentenza n. 4105/2017 della Corte di Appello di Milano, emessa nel giudizio R.G. 2916/2015 per l'accertamento e pagamento del residuo credito per l'esecuzione dell'appalto dei lavori di risanamento delle facciate e coperture della scuola Calamandrei di Via Savona (contratto di appalto repertorio n. 49783 sottoscritto tra le parti il 10 febbraio 2010). Con la stessa deliberazione per la difesa dell'Ente si decideva, per motivi di continuità nella linea difensiva, di confermare l'incarico di patrocinio legale all'avvocato Adriano Pilia, del Foro di Milano, membro dell'Associazione professionale "Di Tolle Pilia & Associati" con studio in Milano, Viale Bianca Maria n. 21, partita I.V.A. [REDACTED], che aveva difeso l'Ente nei giudizi di primo e secondo grado con esito favorevole per il Comune;

- quindi con **Determinazione Dirigenziale n. 617/2018** dell'8 maggio 2018 si incaricava l'avv. **Adriano Pilia**, membro dell'Associazione Professionale Di Tolle Pilia & Associati, con sede in Milano, viale Bianca Maria n. 21, della difesa del Comune e si assumeva la spesa di Euro 7.612,80 al lordo di tutti gli oneri di Legge, al Capitolo 185001 "Spese legali - incarichi esterni", come da preventivo di parcella inviato via PEC, acquisito con pr. gen. n. 36495 del 2 maggio 2018, ritenuto conveniente in relazione al valore della causa e alla complessità del contenzioso;

- l'avv. Pilia ha già usufruito della facoltà di richiedere una anticipazione fino al massimo del 25% sul compenso stanziato, come stabilito nella citata Determinazione Dirigenziale di incarico e spesa, emettendo fattura n. 2018/34/FT per un totale lordo complessivo di Euro 1.903,20, liquidata con mandato di pagamento n. 641 del 23 gennaio 2019; per cui sull'impegno reimputato a bilancio per l'anno corrente residuano disponibili Euro 5.709,60;

- contestualmente alla costituzione in giudizio e alla presentazione di controricorso, l'avv. Pilia riteneva di presentare anche un ricorso incidentale volto chiedere la riforma della Sentenza del giudice di appello nella parte in cui ha ridotto la penale in favore del Comune per il mancato rispetto del contratto di appalto, a questo scopo anticipando le somme dovute al Ministero della Giustizia che ammontavano ad un totale di Euro 396,00 di cui Euro 196,00 a titolo di Contributo Unificato, determinato secondo il valore del ricorso principale, ed Euro 200,00 a titolo di imposta fissa di registrazione degli atti giudiziari nei procedimenti avanti alla Corte di Cassazione, ai sensi dell'art.13, comma 2-bis, del D.P.R. n. 115/2002;

- con Ordinanza n. 6126/2024 pubblicata il 7 marzo 2024 e comunicata al difensore dell'Ente ai sensi dell'art. 133 c.p.c., la Corte Suprema di Cassazione - Prima Sezione Civile definiva il giudizio disponendo quanto segue:

"Rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Compensa fra le parti le spese del presente giudizio. Ricorrono i presupposti per l'applicazione, a carico del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, del doppio contributo di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002 ove dovuto".

- L'avv. Adriano Pilia di conseguenza inviava in data 2 aprile 2024 con prot. n. 35430 in ingresso, nota pro forma per il compenso a saldo a conclusione dell'incarico per i complessivi Euro 5.709,60 al momento disponibili sull'impegno a suo favore, ma esponendo anche, quali spese esenti da quota imponibile, le citate anticipazioni effettuate a titolo di Contributo Unificato e di imposta fissa di registrazione per il ricorso incidentale, per le quali allegava a corredo copie dei Modelli F23 quietanzati in data 8 maggio 2018, **per ulteriori Euro 396,00;**

- si rende necessario, pertanto, assumere con il presente atto un nuovo impegno di spesa per **Euro 396,00** corrispondente alle spese vive non preventivabili anticipate dall'avv. Pilia, anche a seguito dell'Ordinanza della Corte di Cassazione - sopra citata - ;

Dato atto che l'incarico professionale di cui alla citata Determinazione Dirigenziale n. 617/2018 di incarico non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, così come previsto dal D. Lgs. n. 36/2023, art. 56, c. 1°, lettera H e pertanto non risulta necessario acquisire il C.I.G. ;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione viene a scadere;

Visto il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011;

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente PTPC 2024/2026, approvato con Delibera della Giunta Comunale n. 17/2024 del 6 febbraio 2024;

Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione, relativo alle potenziali situazioni di conflitto di interesse nell'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art 1, comma 42, lettera h) della L. 190/2012, dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e degli articoli 4 e 5 del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Sesto San Giovanni, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 103 dell'8 aprile 2014;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 e il vigente regolamento comunale sui controlli interni;

Visti:

il D. Lgs. n. 267/2000;
il D. Lgs. n. 118/2011;
il D. Lgs. n. 165/2001;
lo Statuto comunale;
il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
il Regolamento comunale di contabilità;
il Regolamento comunale dei contratti;
il Regolamento comunale sui controlli interni;

Visti:

- il Decreto sindacale n. 29/2022 del 3 agosto 2022 di conferimento dell'incarico di Segretario generale dell'Ente al dott. Roberto Maria Carbonara;
- il Decreto del Segretario Generale prot. gen. n. 69866 del 29 giugno 2023 di conferimento all'Avv. Lucilla Lo Campo dell'incarico di Elevata Qualificazione - con contenuti di Alta Professionalità - di Avvocato Coordinatore;
- la Determinazione del Segretario Generale n. 1587/2023 del 16 novembre 2023 di conferimento di competenze dirigenziali al Responsabile dell'Avvocatura comunale;

Dato atto che il presente provvedimento avrà esecutività qualora verrà apposto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria di cui all'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1. di prendere atto dell'Ordinanza n. 6126/2024 emessa dalla Corte di Cassazione nel giudizio oggetto della presente determinazione dirigenziale e notificata al difensore dell'Ente ai sensi dell'art. 133 c.p.c.;

2. che per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrale e sostanziale del presente atto, si ritiene di dover provvedere ad assumere impegno di spesa a saldo delle competenze dell'avvocato Adriano Pilia, facente parte dell'**Associazione Professionale Di Tolle Pilia & Associati, con sede in Milano, viale Bianca Maria n. 21, P.IVA [REDACTED]**, in qualità di difensore del Comune di Sesto San Giovanni nella causa n. R.G. 10515/2018 promossa avanti la Suprema Corte di Cassazione da "[REDACTED]"

contro la Sentenza n. 4105/2017 della Corte di Appello di Milano emessa nel giudizio R.G. 2916/2015, per Euro 396,00 (Si tratta di importo corrispondente alle spese anticipate dal difensore per la presentazione del ricorso incidentale, di cui Euro 196,00 a titolo di Contributo Unificato ed Euro 200,00 a titolo di imposta fissa di registrazione degli atti giudiziari nei procedimenti avanti alla Corte di Cassazione);

3. di impegnare, ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, l'importo totale di Euro 396,00, importo corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2024			
CIG	l'incarico professionale non è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (D. Lgs. n. 36/2023)		CUP	*****
Capitolo	Descrizione			
185001	"Spese legali - incarichi esterni"			
Modalità finan.	Entate correnti		Finanz. da CP/FPV	
Esercizio di esigibilità (corrispondente all'importo complessivo)	2024	2025	2026	Anni successivi
	Euro 396,00	Euro	Euro	Euro

4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D. Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti contenuto nella tabella che precede è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;

5. di provvedere alla liquidazione della spesa con successivo provvedimento al ricevimento della fattura elettronica nel termine di 30 giorni dalla data del ricevimento e previa acquisizione del D.U.R.C. ;

6. di dare atto, per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, che verranno rispettate le disposizioni dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

7. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

8. di dare atto che il presente provvedimento non è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D. Lgs. n. 33/2013;

9. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente

provvedimento, oltre all'impegno di cui sopra, non comporta ulteriori riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

10. di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è l'avv. Lucilla Lo Campo;

11. di trasmettere la presente determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario per le conseguenti annotazioni contabili e per l'espressione del visto di regolarità contabile ai sensi del vigente regolamento di contabilità, dando atto che la sua efficacia decorrerà da tale visto;

12. di attestare che la presente determinazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio.

Sesto San Giovanni, lì

23/05/2024

**Il Responsabile dell'Avvocatura
comunale
(LO CAMPO LUCILLA)
con firma digitale**